



# *Il Ministro della Difesa*

**Visto** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e della legge 29 aprile 1995, n. 130;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 e, in particolare, l'articolo 5, rubricato "Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali", che al:

- comma 1, individua le finalità e le modalità per il relativo finanziamento;
- comma 2, lettera b), indica le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2008;
- comma 4, dispone che *"Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo."*;
- comma 5, dispone che *"Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi."*;
- comma 6, dispone che *"Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonché le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo."*;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 e, in particolare, l'articolo 5 che al comma 1, lettera c), incrementa le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2009; nonché il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al biennio economico 2008-2009 e, in particolare, l'articolo 5 che al comma 1, lettera c), incrementa ulteriormente le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali;

- Visto** l'articolo 2 del d.P.C.M. 21 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e Affari esteri, reg. n. 836 in data 24 aprile 2018, che incrementa i fondi per i servizi istituzionali delle Forze armate di euro 12.923.143 (totale annuo lordo amministrazione) per l'anno 2018;
- Tenuto conto** delle risorse residuali derivanti dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate relativo al triennio economico/normativo 2016/2018, pari ad euro 6.690.000;
- Tenuto conto** dell'avvenuta informazione alle rappresentanze militari, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come modificato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40/2018 e, in particolare, le lettere dello Stato maggiore della difesa prot. n. M\_D SSMD REG2018 0145708 in data 24 settembre 2018 e prot. n. M\_D SSMD REG2019 9075 in data 18 gennaio 2019;
- Viste** la delibera COCER XII/07 del 30 ottobre 2018 e la delibera COCER XII/8 del 23 gennaio 2019;
- Vista** la nota dello Stato maggiore della difesa prot. M\_D SSMD REG2019 0022425 in data 8 febbraio 2019 con la quale sono state fornite osservazioni al Consiglio centrale della rappresentanza militare – Comparto difesa;
- Ritenuto** di dover privilegiare l'incentivazione della presenza in servizio onde perseguire un concreto incremento della produttività ma anche di dover individuare le particolari situazioni di servizio e gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità e disagio;
- Vista** la proposta del Capo di stato maggiore della Difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata, come da nota prot. M\_D SSMD REG2019 0022424 in data 8 febbraio 2019,

## DECRETA

### Articolo 1

*(Ambito di applicazione e destinatari)*

1. Le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali relative all'anno 2018 sono destinate al personale militare in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, dal grado di primo caporal maggiore e gradi corrispondenti a quello di capitano e gradi corrispondenti, con esclusione:
- degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori e gradi corrispondenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1;
  - dei volontari di truppa;
  - degli allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente;
  - degli ufficiali in ferma prefissata e del personale delle forze di completamento.

### Articolo 2

*(Criteri di attribuzione)*

1. Al personale di cui all'articolo 1 che ha riportato, nel corso dell'anno 2018, come ultima valutazione caratteristica almeno la qualifica di "superiore alla media" e non ha riportato, nel medesimo periodo, una sospensione precauzionale dall'impiego o una sanzione disciplinare di

stato, è attribuito un compenso giornaliero lordo rapportato al grado rivestito per ogni giornata di servizio utile prestato nel 2018. La misura lorda di tale compenso è determinata con successivo decreto.

2. Qualora il personale interessato non abbia, nel corso dell'anno 2018, alcuna scheda valutativa che riporti una qualifica finale, dovranno essere valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti al medesimo periodo che contengono un giudizio equiparabile a "superiore alla media" a discrezione del Comandante di Corpo.

3. Qualora uno dei motivi ostativi di cui al comma 1 venga meno, a seguito di una decisione definitiva dell'Autorità giudiziaria amministrativa o nei casi in cui la vicenda penale che ha dato origine alla sospensione precauzionale dall'impiego si concluda con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, è corrisposto il compenso di spettanza per le giornate di servizio prestato nell'anno 2018.

4. Per il computo del periodo di servizio di cui al comma 1 sono valutati solo i giorni di:

a) effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell'anno solare di riferimento. Non sono considerate utili le giornate in cui il personale militare interessato è destinatario della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore;

b) assenza per recupero compensativo di servizio precedentemente prestato;

c) licenza ordinaria fruita durante l'anno 2018;

d) licenza per le festività soppresse di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937;

e) licenza per il periodo obbligatorio di congedo di maternità come previsto dall'articolo 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione del compenso di cui al comma 1, indipendentemente dalla fruizione su base giornaliera o oraria. In caso di frazionamento orario dovrà essere detratta una giornata di servizio utile al raggiungimento di otto ore di permesso fruito, a prescindere dall'articolazione dell'orario di servizio.

6. Il compenso di cui al comma 1, non è maturato e, pertanto, non è corrisposto al personale militare avente diritto che ha prestato nell'anno di riferimento un numero di giornate utili inferiori o uguali a trenta.

### Articolo 3

#### *(Particolari incarichi e situazioni di servizio - anno 2018)*

1. Al personale militare avente diritto, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, in servizio presso le strutture di vertice indicate nell'allegata tabella o in posizione di comando con sede di servizio in Roma presso la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi direttamente dipendenti, i Ministeri, la Corte Costituzionale, la Corte suprema di Cassazione, la Corte dei conti, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il Consiglio superiore della magistratura, compete, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, una maggiorazione pari al 50 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2, comma 1, per le sole giornate di servizio prestate presso le predette strutture.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica al personale in servizio presso le strutture di vertice indicate nella tabella allegata al presente decreto, qualora siano ricomprese nella determina del Capo di stato maggiore della Difesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

3. Al personale militare di seguito indicato compete una maggiorazione del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2, comma 1, la cui misura è determinata con successivo decreto:

a. consegnatario per debito di custodia, nominato dalla competente autorità secondo le vigenti disposizioni normative;

b. personale con abilitazione o qualifica di operatore sensori di aeromobile a pilotaggio remoto;

c. personale istruttore o formatore effettivamente impiegato in attività di formazione;

- d. personale con la qualifica di contabile agli assegni che ricopra una posizione organica per esso prevista o che sia nominato con atto dispositivo del Comandante dell'ente;
  - e. personale che riveste l'incarico di cassiere, nominato con atto dispositivo del Comandante dell'ente.
4. Ai graduati in servizio permanente, in possesso alla data del 31 dicembre 2018 di un'anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni, compete una maggiorazione pari a 310 euro (trecentodieci euro) se hanno prestato almeno cento giorni di servizio utile nell'anno 2018. Da zero a novantanove giorni di servizio non compete alcuna maggiorazione.
5. Le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 sono cumulabili con le maggiorazioni di cui al presente articolo e quelle previste nel successivo articolo 4.

#### Articolo 4

##### *(Incentivazione del personale al fine del miglioramento dei servizi)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, al personale avente diritto, che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni, compete una maggiorazione pari al 20 per cento del compenso di cui all'articolo 2, comma 1, per ogni giorno di servizio utile prestato nell'anno 2018.
2. Tale maggiorazione, con i medesimi criteri, si applica anche al personale di cui all'articolo 3.

#### Articolo 5

##### *(Riduzioni)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, al personale avente diritto che ha maturato nel corso dell'anno 2018 un numero di giornate utili compreso tra 31 e 89, i compensi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3 sono ridotti del 50 per cento.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, al personale avente diritto che ha maturato nel corso dell'anno 2018 un numero di giornate utili compreso tra 90 e 179, i compensi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3 sono ridotti del 30 per cento.

#### Articolo 6

##### *(Casi particolari)*

1. Agli ufficiali promossi al grado di maggiore nel corso del 2018 è riconosciuto il compenso giornaliero lordo di cui agli articoli precedenti per le sole giornate di servizio prestato nel grado di capitano, fino alla data di decorrenza amministrativa della promozione a maggiore, fermo restando quanto specificato all'articolo 2.
2. Ai fini del calcolo delle giornate utili al computo dei compensi, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, per il personale che osserva un orario di lavoro settimanale articolato su sei giorni è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato.
3. Per il personale di cui al precedente comma 2, la giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso solo in caso di svolgimento di un servizio armato e non. Per il restante personale, il cui orario di lavoro settimanale è articolato su cinque giorni, la giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso nel caso di svolgimento di un servizio armato e non, nonché nel caso di prestazione di servizio.
4. La giornata della domenica e le festività infrasettimanali sono computabili ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente reso sia in caso di svolgimento di servizio armato e non, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali.
5. Le assenze dal servizio dovute per solo recupero di attività lavorativa resa in giornate festive non sono computabili ai fini della maturazione del compenso indipendentemente dal fatto che si riferiscano allo svolgimento di attività lavorativa ovvero di servizi armati e non. Tale disposizione

si applica anche al personale che presta servizio in missioni operative all'estero destinatario del trattamento economico estero di contingente.

6. Il turno di reperibilità prestato al di fuori dell'attività di servizio non è computabile ai fini della maturazione del compenso.

7. Per il personale a qualsiasi titolo inviato in missione in territorio nazionale, indipendentemente dal trattamento economico di missione riconosciuto, si considerano utili solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa rese durante i periodi di missione, con esclusione delle giornate libere dal servizio quali il sabato, la domenica, le festività infrasettimanali e ogni altra fattispecie assimilabile.

8. Al personale militare che nel corso dell'anno 2018 è promosso al grado superiore, ovvero transita nel servizio permanente, il compenso giornaliero lordo rapportato al grado è corrisposto con riferimento alla data della decorrenza amministrativa indicata nel decreto di promozione o nel decreto dirigenziale di immissione in servizio permanente emanato dalla Direzione generale per il personale militare, salvo quanto previsto dal comma 1. Qualora la data di decorrenza amministrativa indicata nei richiamati decreti sia antecedente all'anno di riferimento (2018), il compenso giornaliero lordo di cui agli articoli precedenti è riconosciuto a far data dal 1° gennaio 2018, fermo restando quanto specificato all'articolo 2.

#### Articolo 7

##### *(Personale turnista)*

1. Al solo personale turnista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, impiegato in un lavoro continuativo di 24 ore, con articolazione dell'orario di servizio su 7 giorni settimanali, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, è corrisposto il compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2, comma 1, per ogni otto ore di servizio prestato, indipendentemente dall'articolazione del turno. In caso di prestazioni lavorative superiori alle otto ore, i periodi in eccesso devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori otto ore, un'intera giornata di servizio effettivo.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.

#### Articolo 8

##### *(Casi di esclusione)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non trovano applicazione nei confronti del personale:
  - a) inviato in missione all'estero ai sensi dell'articolo 1807 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;
  - b) in servizio all'estero ai sensi degli articoli 1808 e 1809 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

#### Articolo 9

##### *(Disposizioni finanziarie e finali)*

1. Si applica il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010 in materia di "cedolino unico".
2. L'allegata tabella fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, **21 FEB. 2019**

IL MINISTRO DELLA DIFESA



STRUTTURE DI VERTICE CON SEDE IN ROMA**UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE**

Organi/uffici/enti
Uffici di cui all'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**

Organi/uffici/enti
Stato maggiore della difesa (reparti, uffici generali, segreterie, ufficio amministrazione, comando caserma Nazario Sauro e comando caserma De Cicco)
Centro alti studi difesa
Comando operativo di vertice interforze
Comando operativo forze speciali

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**

Organi/uffici/enti
Stato Maggiore dell'Esercito (Dipartimenti, Reparti, Uffici Generali, Segreterie)
Dipartimento Impiego del Personale (DIPE)
Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "ESERCITO ITALIANO"
Segreteria permanente della Commissione avanzamento Ufficiali (vertice, superiore e ordinaria)
Commissione di valutazione per l'avanzamento dei Marescialli
Commissione di valutazione per l'avanzamento dei Sergenti
Commissione di valutazione per i Graduati
Comando Logistico dell'Esercito

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**

Organi/uffici/enti
Stato maggiore della Marina (reparti, uffici, segreterie) e uffici alle dirette dipendenze del Ca. SMM
Direzione per l'impiego personale Marina militare
Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa
Ispettorato di sanità Marina militare
Ufficio Ispettore aviazione per la Marina (solo per il personale MM)
Commissione di vertice
Commissione superiore di avanzamento
Commissione ordinaria di avanzamento
Commissione di avanzamento sottufficiali e truppa (dal 01/03/2018 è riconfigurata in Ufficio generale Commissioni avanzamento marescialli, sergenti e volontari in s.p. della Marina militare).
Ufficio Commissioni di avanzamento per gli Ufficiali
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Ente circoli Marina militare

Il Ministro della Difesa

ROMA, 2016 - IPZS SpA - S. COD. 350UXC0098

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**

Organi/uffici/enti
Stato maggiore dell'Aeronautica (Reparti, Uffici Generali, Uffici, Segreterie)
Ufficio generale del Capo di SMA
Referente dell'Aeronautica Militare della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Ufficio di supporto del Referente dell'Aeronautica Militare della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica
Ufficio del Generale del ruolo delle armi dell'Arma Aeronautica
Ufficio del Capo del corpo del genio aeronautico
Ufficio del Capo del corpo sanitario aeronautico
Ufficio del Capo del corpo di commissariato aeronautico
Ufficio Generale Centro di responsabilità amministrativa A.M.
Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale
Ufficio Generale di Coordinamento della Vigilanza Antinfortunistica
Ispettorato per la Sicurezza del volo
Istituto superiore per la sicurezza del volo
Ufficio dell'Ispettore dell'aviazione per la Marina (solo per il personale AM)
Commissione ordinaria d'avanzamento ufficiali
Segreteria permanente della commissione ordinaria d'avanzamento
Commissione permanente avanzamento sottufficiali e graduati dell'Aeronautica militare (*)
Commissione permanente avanzamento marescialli dell'AM
Commissione permanente avanzamento sergenti dell'AM
Commissione permanente avanzamento volontari in servizio permanente dell'AM
Segreteria permanente della commissione superiore di avanzamento
Comando logistico dell'AM: alto comando, fino al livello di divisione/servizio, inclusi gli uffici direttamente dipendenti dall'Alto Comandante
Comando Aeronautica militare Roma (COMAER)

(\*) in corso di soppressione. Personale in doppio incarico con le Commissioni permanenti avanzamento marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente dell'AM.

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA  
E ORGANI CENTRALI DI VERTICE DELL'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Organi/uffici/enti
Segretariato generale della difesa/DNA (reparti, uffici generali, segreterie)
Direzione generale per il personale militare
Direzione generale per il personale civile
Direzione generale della previdenza militare e della leva
Direzione generale di commissariato e dei servizi generali
Direzione degli armamenti terrestri
Direzione degli armamenti navali
Direzione degli armamenti aeronautici
Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
Direzione dei lavori e del demanio
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti

# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

*I Reparto Personale - Ufficio Trattamento Economico*

---

Prot. n.

00187 Roma,

All.: //; Ann.: //.

e-mail [primo.tepls@smd.difesa.it](mailto:primo.tepls@smd.difesa.it)

**OGGETTO:** Decreto ministeriale sul fondo per l'efficienza per i servizi istituzionali anno 2018 emanato in data 21 febbraio 2019. Disposizioni applicative. Avvio programma rilevazione presenze.

## A **ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "B"**

~~~~~

### 1. **PREMESSA**

Il decreto ministeriale in oggetto, che si allega in copia alla presente, fissa i requisiti e le modalità applicative per la corresponsione del compenso di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Con successivo decreto ministeriale verranno individuati gli importi del citato compenso in ragione del numero dei rispettivi destinatari e della conseguente ripartizione sui pertinenti capitoli di "cedolino unico" delle risorse. Analogamente all'anno 2017 i requisiti e le modalità di distribuzione del FESI mirano a privilegiare l'incentivazione della presenza in servizio onde perseguire un concreto incremento della produttività finalizzato al miglioramento dei servizi e salvaguardando altresì l'impiego del personale in talune sedi di servizio, nonché lo svolgimento di particolari incarichi per i quali non siano previsti incentivi economici. Il decreto ministeriale in argomento prevede la corresponsione di:

- un compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di servizio prestato;
- esclusioni, incentivi e disincentivi in ragione della maggiore o minore presenza in servizio durante l'anno;
- maggiorazioni per il personale impiegato in particolari incarichi di servizio.

La circolare che si va ad illustrare si propone di fornire un concreto ed esaustivo ausilio per tutti i preposti alla determinazione delle giornate utili ai fini del FESI per l'anno 2018.

### 2. **AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI (articolo 1)**

L'articolo 1 del decreto ministeriale in oggetto, individua l'ambito di applicazione, destinando le risorse economiche di cui all'art. 5 del DPR n. 171/2007 al personale in servizio permanente delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle capitanerie di porto ed Aeronautica), dal grado di primo caporal maggiore (e gradi corrispondenti) a quello di capitano (e gradi corrispondenti), con esclusione delle seguenti fattispecie di personale:

- Ufficiali superiori e ufficiali generali;
- volontari di truppa non in servizio permanente;
- allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente;
- ufficiali in ferma prefissata;
- personale delle forze di completamento.

### 3. **CRITERI DI ATTRIBUZIONE (articolo 2)**

#### **a. Aspetti disciplinari e valutativi.**

E' attribuito un compenso giornaliero lordo, rapportato al grado rivestito, al personale individuato nel precedente articolo 1 che, nel corso dell'anno 2018, non ha riportato:

- un giudizio inferiore a “superiore alla media” come ultima valutazione caratteristica;
- una sospensione precauzionale dall’impiego;
- una sanzione disciplinare di stato.

Per ciò che attiene al requisito della valutazione caratteristica, qualora il personale interessato non abbia, nel corso dell’anno 2018, alcuna scheda valutativa che riporti una qualifica finale, dovranno essere valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti all’anno 2018 che contengono un giudizio equiparabile a “superiore alla media”, tale giudizio di equiparabilità è rimesso al Comandante di Corpo.

#### **b. Criteri per la valutazione dei servizi prestati.**

Sono ritenuti utili, per il computo delle giornate di presenza in servizio, solo ed unicamente:

- i giorni di effettiva presenza in servizio ad eccezione di quelli in cui il militare è destinatario della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore;
- i recuperi compensativi dovuti a seguito di attività lavorative precedentemente prestata (in tale casistica sono inclusi anche i recuperi compensativi derivanti dallo svolgimento di servizi armati e non). Tali servizi, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato (rapporto 1 a 1). Diversamente, il recupero della festività anche se effettuata durante i servizi armati e non, NON è considerato utile ai fini del FESI (vedasi successivo para 8, comma 5);
- i giorni di licenza ordinaria fruiti durante l’anno 2018;
- i giorni di assenza per le festività soppresse di cui alla Legge 937/1977;
- le giornate di assenza per il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai sensi dell’art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il DM in argomento ha ulteriormente precisato che ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione del compenso indipendentemente dalla fruizione su base giornaliera o oraria. Pertanto, non sono utili ai fini del computo delle giornate utili al FESI le assenze riferite a tutte le altre fattispecie di licenze e permessi non incluse nel citato elenco che è da considerarsi tassativo e non soggetto ad alcuna eccezione.

Per quanto attiene specificatamente ai permessi è stato stabilito che in caso di frazionamento orario dovrà essere detratta una giornata di servizio utile al raggiungimento di otto ore di permesso fruito, a prescindere dall’articolazione dell’orario di servizio. Non sono assoggettati a tale disposizione solo ed unicamente le tipologie di permessi per i quali è richiesto il recupero delle ore fruito o che discendono da attività lavorativa extra precedentemente maturata (es. permessi brevi o recupero compensativo di ore in eccesso già maturate).

La misura lorda del compenso giornaliero sarà determinata con successivo decreto ministeriale e spetta a coloro che hanno maturato nel corso dell’anno 2018 un numero di giornate utili inferiori o uguali a 30.

#### **4. PARTICOLARI SITUAZIONI DI SERVIZIO (articolo 3)**

L’articolo 3 istituisce una maggiorazione pari al 50 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all’articolo 2 per fronteggiare particolari situazioni di servizio. Tale maggiorazione è riconosciuta per le sole giornate di servizio prestato nel corso dell’anno presso:

- le strutture di vertice indicate nella tabella 1 allegata al Decreto Ministeriale in oggetto;
- gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale dettagliatamente elencati nel DM. Per tutto il restante personale in posizione di comando presso amministrazioni diverse da quelle elencate non dovrà essere riconosciuta la maggiorazione in parola.

La maggiorazione non è riconosciuta al personale percettore della c.d. “indennità di Supercampagna” e la relativa misura percentuale sarà ridotta secondo le misure percentuali fissate dall’art. 5 del Decreto Ministeriale, in caso di una prestazione annua di servizio effettivo inferiore a 180 giorni.

La maggiorazione spetta solo per le giornate di servizio presso le citate strutture di vertice significando che, ai fini della determinazione delle predette misure percentuali, si considera il

numero di giornate di servizio complessivamente prestate nell'anno 2018. (**vds. esempio n. 1.a e 1.b**). La maggiorazione in argomento non costituisce base di calcolo per gli incentivi di cui al successivo punto 5 (**vds. esempio n. 1.c**).

Sono introdotte le seguenti maggiorazioni per il personale di seguito indicato:

- a. consegnatario per debito di custodia, nominato dalla competente autorità secondo le vigenti disposizioni normative;
- b. personale con l'abilitazione/qualifica di operatore sensori di aeromobile a pilotaggio remoto;
- c. personale istruttore e/o formatore effettivamente impiegato in attività di formazione;
- d. personale con la qualifica di contabile agli assegni che ricopra una posizione organica per esso prevista o che sia nominato con atto dispositivo del comandante dell'ente ai sensi dell'articolo 451 del TUOM;
- e. personale che riveste l'incarico di cassiere, nominato con atto dispositivo del comandante dell'ente ai sensi dell'articolo 451 del TUOM.

Ai graduati in servizio permanente, in possesso alla data del 31 dicembre 2018 di un'anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni compete una maggiorazione pari a 310 euro se hanno prestato almeno cento giorni di servizio utile nell'anno 2018. Da zero a novantanove giorni di servizio non compete alcuna maggiorazione.

Queste maggiorazioni sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 3, comma 1 (strutture di vertice) e dall'articolo 4 (presenza in servizio superiore ai 200 giorni).

## **5. INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (articolo 4).**

Al fine di incentivare la maggiore produttività del personale correlata all'effettiva presenza in servizio, l'articolo 4 prevede una maggiorazione per il personale che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni nell'anno 2018. Tale maggiorazione è fissata nella misura unica del 20 per cento ed è calcolata solo sul compenso giornaliero lordo di cui all'art. 2 comma 1. Per il computo del servizio prestato si rimanda all'articolo 2.

La maggiorazione in argomento è riconosciuta altresì al personale che presta servizio presso le strutture di vertice e presso gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale di cui all'art. 3 e si calcola solo sul compenso giornaliero lordo al netto della prevista maggiorazione (**vds. esempio n. 1.d**).

## **6. RIDUZIONI (articolo 5)**

L'articolo 5, nell'ottica di disincentivare l'assenza dal servizio, prevede le riduzioni secondo le seguenti misure:

- 50 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell'anno 2018 un numero di giornate utile compreso tra 31 e 89;
- 30 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell'anno 2018 un numero di giornate utili compreso tra 90 e 179.

Tali riduzioni operano nei confronti del compenso giornaliero lordo di cui all'art. 2 e, ove prevista, della maggiorazione del 50% di cui all'art. 3 (**vds. esempio n. 1.b**).

## **7. CASI PARTICOLARI (articolo 6)**

Con l'articolo 6 vengono disciplinati alcuni casi particolari:

### **COMMA 1 – PROMOZIONE AL GRADO DI MAGGIORE**

E' riconosciuto il diritto alla percezione del FESI anche in favore degli ufficiali promossi al grado di maggiore nel corso dell'anno 2018. Per tale fattispecie si considerano utili le sole giornate di servizio prestato nel grado di capitano, fermo restando quanto specificato all'art. 2 in riferimento ai requisiti e modalità di computo delle giornate di lavoro prestato. Il compenso giornaliero lordo è riconosciuto fino alla data di decorrenza amministrativa di promozione al

grado di maggiore. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 3, 4, 5 del Decreto Ministeriale in argomento.

#### **COMMA 2 – ORARIO DI SERVIZIO SU 6 GIORNI LAVORATIVI**

Al personale che osserva un orario di lavoro di 36 ore settimanali articolato su sei giorni lavorativi, ai fini del calcolo delle giornate di servizio prestate, è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestate determinato ai sensi dell'articolo 2. Il presente comma rende uniforme la distribuzione della produttività del personale che osserva un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore articolato su sei giorni rispetto al personale che osserva il medesimo orario di lavoro articolato sulle "canoniche" cinque giornate (**vds. esempio n. 5**).

#### **COMMA 3 – LA GIORNATA DEL SABATO**

Per il personale di cui al precedente comma 2, la giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso solo in caso di svolgimento di un servizio armato e non. Per il restante personale la giornata di sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di un servizio armato e non.

#### **COMMA 4 – LA GIORNATA DELLA DOMENICA E LE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI**

La giornata della domenica e le festività infrasettimanali sono computabili ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di servizio armato e non, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali.

#### **COMMA 5 – RECUPERO FESTIVITA'**

Le assenze dal servizio dovute per recupero di attività lavorativa resa in giornate festive **non** sono computabili ai fini della maturazione del compenso indipendentemente dal fatto che si riferiscano allo svolgimento di normale attività lavorativa ovvero di servizi armati e non. Tale disposizione vale anche per i periodi di assenza dal servizio riconosciuti al personale in servizio nei contingenti all'estero e destinatario dell'indennità di contingentamento. Pertanto, anche nei confronti di detto personale, i recuperi dei riposi settimanali non fruiti in teatro (domeniche) **NON** sono utili alla maturazione del FESI indipendentemente dal fatto che la relativa fruizione avvenga durante il periodo di permanenza in teatro ovvero all'atto del rientro in patria.

#### **COMMA 6 – TURNO DI REPERIBILITA'**

Il turno di reperibilità prestate al di fuori dell'attività di servizio non è computabile ai fini della maturazione del compenso.

#### **COMMA 7 – MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE**

Per il personale a qualsiasi titolo inviato in missione in territorio nazionale, indipendentemente dal trattamento economico di missione riconosciuto, si considerano utili solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa rese durante il periodo di missione, con esclusione dal computo di tutte le giornate libere dal servizio quali il sabato, la domenica, le festività infrasettimanali ed ogni altra fattispecie assimilabile.

#### **COMMA 8 – PROMOZIONI AL GRADO SUPERIORE ED IMMISSIONI IN SERVIZIO PERMANENTE**

Sono disciplinate le modalità di computo del compenso in caso di promozione o immissione in servizio permanente nel corso del 2018 stabilendo che il compenso spetta dalla data di decorrenza amministrativa indicata nel decreto dirigenziale di promozione o di immissione in sp. emanato dalla Direzione Generale per il personale militare. Tuttavia, qualora la data di decorrenza amministrativa sia antecedente all'anno di riferimento del presente decreto (2018) il

compenso giornaliero lordo sarà riconosciuto a far data dal 1 gennaio 2018 e non si dovrà tener conto dei periodi pregressi a tale data.

#### **8. PERSONALE TURNISTA (articolo 7)**

L'articolo 7 è volto ad equilibrare ed uniformare la remunerazione della produttività con riferimento al personale turnista impiegato, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, in un lavoro continuativo di 24 ore, con articolazione dell'orario di servizio su 7 giorni settimanali. Per tale categoria è corrisposto il compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2 comma 1 per ogni prestazione lavorativa pari a otto ore, indipendentemente dalla durata del turno o dall'articolazione dello stesso (giornaliero, pomeridiano, notturno). Pertanto, il compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2 comma 1 deve essere corrisposto in ragione di una unità di misura rappresentata dalle otto ore di attività lavorativa compiuta. Ove il turno sia maggiore di otto ore, le ore in eccesso a tale limite devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori otto ore, una nuova giornata di servizio effettivo da remunerare (vds. esempio n. 4). A tal fine non costituiscono oggetto di cumulo le ore di lavoro straordinario prestate dal personale turnista nell'ambito dello svolgimento del turno stesso.

Non è considerato turnista il personale che effettua turni non continuativi ovvero prevalentemente destinato ad altra attività e, saltuariamente, impiegato in turni di servizio armato e non.

Nei confronti del personale turnista operano le medesime maggiorazioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli e si applicano le stesse disposizioni inerenti le licenze, i permessi e le assenze secondo i criteri stabiliti dal precedente punto 3.

#### **9. CASI DI ESCLUSIONE (articolo 8)**

E' escluso dall'ambito di applicazione del decreto ministeriale in oggetto il personale che si trova in servizio all'estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Codice dell'ordinamento militare (ex Legge 642/61, 941/26 e 838/73). Per il suddetto personale le giornate di servizio prestate in territorio nazionale prima del trasferimento presso la sede estera ovvero dopo il rientro in Patria sono utili alla percezione del FESI, salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 3, 4, 5 del DM in argomento (vds. esempio n. 2).

Si precisa che il servizio prestate in missioni operative all'estero (destinatario del trattamento economico estero di contingente) è invece considerato utile ai fini del computo di cui all'articolo 2 comma 4.

#### **10. ATTIVAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE**

A decorrere dal prossimo 11 marzo e fino al giorno 2 maggio 2019 sarà possibile procedere all'inserimento delle giornate utili al FESI relativo all'anno 2018 attraverso la dedicata funzione operante sul sistema "Stipendiale unificato". Nell'ottica di scongiurare erronee attribuzioni del compenso nei confronti del personale amministrato, gli operatori preposti all'inserimento dei dati dovranno accertarsi della correttezza delle informazioni riferite all'anno 2018 già presenti nel sistema con particolare riferimento al grado rivestito, alle promozioni, ai trasferimenti ed alle sedi di impiego e, in caso di inesattezze, provvedere tempestivamente all'aggiornamento delle stesse.

Specificatamente alle casistiche di personale trasferito o impiegato al di fuori dell'ente di appartenenza nel corso del 2018, si precisa che la segnalazione del numero di giornate complessivamente utili al FESI riferite all'intera annualità dovrà avvenire esclusivamente a cura dell'Ente/Distaccamento/Comando o Reparto presso cui il militare è amministrato alla data del 31 dicembre 2018. Al riguardo, al pari di quanto avviene per la comunicazione delle licenze fruite e residue, si dovrà attuare la seguente procedura:

- a. in caso di trasferimento, l'ente "cedente" dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione dei dati FESI al nuovo ente. Quest'ultimo è tenuto alla verifica che i dati inseriti nella citata piattaforma informatica siano riferiti all'intero anno;
- b. in caso di impiego presso altra sede (ad esempio personale contingentato in servizio presso teatri operativi, personale frequentatore di corsi presso enti di formazione, personale inviato in missione in territorio nazionale, personale aggregato, ecc.), l'ente presso cui il militare presta temporaneamente servizio dovrà comunicare i dati del FESI all'ente di abituale servizio dell'interessato. Anche in questo caso, quest'ultimo è tenuto alla verifica che i dati inseriti nella citata piattaforma informatica siano riferiti all'intera annualità.

Si evidenzia infine la necessità di concludere le operazioni di inserimento nel rispetto della citata tempistica al fine di provvedere, fatti salvi i successivi adempimenti di natura finanziaria, al pagamento del compenso in favore del personale nel più breve tempo consentito. Decorsa la finestra operativa non sarà più possibile effettuare successive operazioni e, conseguentemente, inserire e/o integrare i dati riferiti al proprio personale amministrato. Le indicazioni di natura tecnica ed informatica nonché le relative tempistiche saranno fornite a cura della BDUS con successive disposizioni di dettaglio.

## 11. CONCLUSIONI

In ragione delle numerose variabili previste dal Decreto Ministeriale in oggetto, occorre attuare un costante e scrupoloso monitoraggio delle presenze del personale amministrato secondo i criteri appena esposti. Tale attività impone di porre in essere un'attenta valutazione di tutte le circostanze che intervengono nel conteggio delle giornate da computarsi come utili ai fini del FESI.

In aggiunta, occorre precisare che, come già avvenuto per il Decreto Ministeriale FESI riferito all'anno 2017, anche per l'anno in corso la quantificazione monetaria del compenso pro capite sarà subordinata alla preventiva identificazione dei destinatari e determinazione numerica complessiva delle giornate di effettiva presenza. Come precedentemente chiarito, tale procedura si rende necessaria al fine di attuare una corretta ripartizione finanziaria delle risorse disponibili sui capitoli di cedolino unico e garantire, conseguentemente, il pagamento delle spettanze nel più breve tempo consentito. Per quanto premesso ed al fine di evitare eventuali dilazioni nei tempi di pagamento a causa di ritardi o impedimenti in fase di trasmissione dei dati riferiti al personale avente diritto al compenso, si raccomanda di prestare la massima attenzione all'inserimento dei dati relativi al conteggio delle citate giornate riferite al personale amministrato, avendo cura, in caso di trasferimento, di darne immediata comunicazione al nuovo Ente/Distacco/Comando/Reparto.

*d'ordine*

**p. IL CAPO REPARTO a.p.s.  
IL VICE CAPO REPARTO  
(Brig. Gen. Salvatore VERGARI)**

## Esempi pratici

Si riportano, di seguito, alcuni esempi pratici riferiti alle varie fattispecie richiamate nella circolare. Per gli esempi che seguono si considera:

- X il compenso giornaliero lordo spettante per ogni giornata di servizio prestato (art. 2);
- Y la maggiorazione del 50% prevista per gli Enti di cui alla Tabella 1 del D.M. ( $Y = X*50\%$ );
- Z la maggiorazione del 20% prevista per il personale che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni ( $Z = X*20\%$ ).

### **Calcolo del compenso giornaliero per il personale che presta un servizio > 200 gg nel 2018:**

- **compenso giornaliero** Enti Tabella 1  $\implies X + Y + Z$
- **compenso giornaliero** personale Altri Enti  $\implies X + Z$

### **Calcolo del compenso giornaliero per il personale che presta un servizio < 180 gg nel 2018:**

- **Riduzione del 50%** (tra 31 gg e 89 gg) =  $X*50\% + Y*50\%$  (se enti di vertice);
- **Riduzione del 30%** (tra 90 gg e 179 gg) =  $X*30\% + Y*30\%$  (se enti di vertice);

### **Esempio n. 1 – Trasferimento presso Ente di vertice.**

**1.a** Militare in servizio presso un Ente “non di vertice”, trasferito il giorno 04 novembre 2018 presso un Ente di cui alla tabella 1.

*Servizio prestato:*

- dal 01/01/2018 al 03/11/2018: 165 giorni
  - dal 04/11/2018 al 31/12/2018: 28 giorni
- } Tot. di 193 giorni

*Compenso spettante:*

- dal 01/01/2018 al 31/12/2018:  $X * 193$  gg.
- dal 04/11/2018 al 31/12/2018:  $Y * 28$  gg.

Ovvero, il compenso base X verrà corrisposto per il servizio complessivamente prestato nel corso del 2018 ( $X * 193$  giorni) mentre la maggiorazione Enti “di vertice” verrà corrisposta per il solo servizio prestato in predette strutture elencate in tabella 1 ( $Y * 28$  gg).

**1.b** Ipotizzando, per il caso in esame, un periodo di servizio prestato, nel corso del 2018, inferiore a 180 giorni (per esempio 145 giorni presso l’Ente “non di vertice” e 28 giorni presso l’Ente ricompreso nella tabella 1) il compenso spettante sarà così determinato:

- dal 01/01/2018 al 31/12/2018:  $(X * 70\%) * 173$  gg.
  - dal 04/11/2018 al 31/12/2018:  $(Y * 70\%) * 28$  gg.
- } Tot. di 173 giorni utili

Ovvero, il compenso base X verrà corrisposto per l’intero servizio prestato nel 2018 in maniera ridotta del 30% (nel caso in esame sarà  $X * 70\%$  per i 173 giorni prestati) e la maggiorazione Enti “di vertice” (art. 4) verrà corrisposta anch’essa ridotta del 30% per il solo servizio prestato in predette strutture elencate in tabella 1 ( $Y * 70\%$  per i 28 giorni di servizio prestato nelle predette strutture di “vertice”).

**1.c** Nel caso di un periodo di servizio prestato in Ente “di vertice”, nel corso del 2018, superiore a 200 giorni (per esempio 220 giorni) il compenso spettante sarà così determinato:

- dal 01/01/2018 al 31/12/2018:  $(X + Z) * 220$  gg.
  - dal 01/01/2018 al 31/12/2018:  $Y * 220$  gg.
- } Tot. di 220 giorni utili

Ovvero, il compenso base X verrà corrisposto per l'intero servizio prestato nel 2018 in maniera maggiorata del 50% (nel caso in esame sarà  $Z = X * 50\%$  per i 220 giorni prestati) e la maggiorazione Enti "di vertice" ( $Y = X * 50\%$ ) verrà corrisposta per tutte le giornate di servizio prestato in predette strutture elencate in tabella 1 (Y per i 220 giorni di servizio prestato nelle predette strutture di "vertice").

**1.d** Diversamente, nel caso di un periodo di servizio prestato, nel corso del 2018, superiore a 200 giorni (per esempio 165 giorni presso l'Ente "non di vertice" e 39 giorni presso l'Ente ricompreso nella tabella 1) il compenso spettante sarà così determinato:

- dal 01/01/2018 al 31/12/2018:  $(X + Z) * 204$  gg.
- dal 04/11/2018 al 31/12/2018:  $Y * 39$  gg.



Tot. di 204 giorni utili

Ovvero, il compenso base X verrà corrisposto per l'intero servizio prestato nel 2018 in maniera maggiorata del 20% (nel caso in esame sarà  $Z = X * 20\%$  per i 204 giorni prestati) e la maggiorazione Enti "di vertice" (art. 4) verrà corrisposta per il solo servizio prestato in predette strutture elencate in tabella 1 (Y per i 39 giorni di servizio prestato nelle predette strutture di "vertice").

### **Esempio n. 2 – Servizio all'estero.**

Militare in servizio in un Ente "non di vertice", impiegato all'estero (art. 1808 C.O.M.) dal giorno 8 settembre 2018.

*Servizio prestato:*

- dal 01/01/2018 al 07/09/2018: 115 giorni
- dal 08/09/2018 al 31/12/2018: periodo non utile ai fini del F.e.s.i.



Tot. di 115 giorni utili

*Compenso spettante:*

- dal 01/01/2018 al 07/09/2018:  $(X * 50\%) * 115$  gg.
- dal 08/09/2018 al 31/12/2018: periodo non utile ai fini del F.e.s.i.

Nel caso in esame verrà corrisposto il compenso giornaliero per il solo periodo di servizio prestato prima dell'impiego estero (art. 1808 C.O.M.). In considerazione del numero delle giornate utili raggiunte (115 giorni) è stata applicata la riduzione di cui all'art. 5.

### **Esempio n. 3 – Promozione al grado superiore.**

Militare impiegato in un Ente "non di vertice", promosso al grado superiore nel corso del 2018 (per es. Mar.ca promosso al grado di 1° Mar.), con un servizio prestato pari a 193 giorni:

- decorrenza giuridica: 23 giugno 2016
- decorrenza amministrativa: 23 giugno 2016
- data decreto di promozione: 17 febbraio 2018

*Servizio prestato:*

- dal 01/01/2018 al 16/02/2018: 35 giorni nel grado di Mar. Ca.
- dal 17/02/2018 al 31/12/2018: 158 giorni nel grado di 1° Mar.



Tot. di 193 giorni utili

*Compenso spettante:*

- dal 01/01/2018 al 31/12/2018:  $(X \text{ riferito al grado di } \underline{1^\circ \text{ Mar.}}) * 193$  gg.

Il compenso riferito al nuovo grado spetta dalla data di decorrenza amministrativa indicata nel decreto dirigenziale di promozione. Tuttavia, nel caso in esame, poiché la data di decorrenza amministrativa è antecedente all'anno di riferimento (2018), il compenso verrà corrisposto dalla data del 1° gennaio 2018 senza tener conto dei periodi pregressi a tale data.

**Esempio n. 4 – Personale turnista.**

Personale turnista, impiegato ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990:

**4.a Turno 1 a 4 (24 h di servizio e 96 h smontante):**

|      |   |   |   |   |      |   |   |   |    |
|------|---|---|---|---|------|---|---|---|----|
| 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 h |   |   |   |   | 24 h |   |   |   |    |

96 h smontante
96 h smontante

- **3 gg. di FESI** ogni 24 ore di servizio prestato

**4.b Turno 12 h (12 h di servizio 24 h smontante 12 h servizio 72 h smontante):**

|          |   |          |   |   |          |   |     |          |    |  |
|----------|---|----------|---|---|----------|---|-----|----------|----|--|
| 1° TURNO |   | 2° TURNO |   |   | 3° TURNO |   |     | 4° TURNO |    |  |
| 1        | 2 | 3        | 4 | 5 | 6        | 7 | 8   | 9        | 10 |  |
| 12h      |   | 12h      |   |   | 12h      |   | 12h |          |    |  |

24 h smontante
72 h smontante
24 h smontante
72 h smontante

- **1° turno:** 1 giorno di FESI e 4h residue in aumento del turno successivo
- **2° turno:** 2 giorni di FESI (considerando le 4h portate in aumento)
- **3° turno:** 1 giorno di FESI e 4h residue in aumento del turno successivo
- **4° turno:** 2 giorni di FESI (considerando le 4h portate in aumento)

**3 gg. di FESI**  
 ogni 24 ore di servizio prestato

**3 gg. di FESI**  
 ogni 24 ore di servizio prestato

**Esempio n. 5 – Orario di servizio articolato su 6 giorni settimanali.**

**Esempio di calcolo:**

Giornate di servizio prestato (ai sensi dell'articolo 2 comma 3) = 187 gg.

Giornate di servizio da retribuire ai fini del F.e.s.i. =  $\frac{187 \text{ gg}}{6 \text{ gg.}} \times 5 \text{ gg.} = 155,83 \text{ gg.}$

I giorni utili ai fini del F.e.s.i sono 155 gg. (le frazioni di giornate non vanno considerate)

**ELENCO INDIRIZZI**

|                                                                              |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO                                                 | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| STATO MAGGIORE DELLA MARINA                                                  | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA                                              | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E<br>DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE                                      | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA                                              | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI<br>DELLE FORZE SPECIALI                 | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| COMANDO C4 DELLA DIFESA                                                      | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA'<br>MILITARE                               | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| COLLEGIO MEDICO LEGALE                                                       | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE                                               | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| NATO DEFENCE COLLEGE                                                         | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| CENTRO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA<br>INTERFORZE                             | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| CENTRO INTERFORZE DI FORMAZIONE<br>INTELLIGENCE E GUERRA ELETTRONICA         | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| CUSI - BANCA DATI UNICA STIPENDIALE                                          | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| CENTRO INTERFORZE TELERILEVAMENTO<br>SATELLITARE                             | 00040 <u>PRATICA DI MARE</u> (RM)<br>00062 <u>BRACCIANO</u> (RM)<br>56010 <u>S. PIERO A GRADO</u> (PI) |
| CENTRO DI GESTIONE E CONTROLLO DEL SICRAL                                    | 02100 <u>RIETI</u>                                                                                     |
| CENTRO DI VALUTAZIONE DELLA DIFESA                                           | 16043 <u>CHIAVARI</u> (GE)                                                                             |
| SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC                                          | 00012 <u>GUIDONIA</u> (RM)                                                                             |
| SCUOLA DI TELECOMUNICAZIONI FORZE ARMATE                                     | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE                                                   | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA                                                 |                                                                                                        |
| JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO                                            | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA PRESSO<br>L'ORGANIZZAZIONE DI SUPPORTO NATO | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI<br>PORTO                               | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA<br>MILITARE                          | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| <b><u>DIRAMAZIONE INTERNA</u></b>                                            |                                                                                                        |
| UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE                                          | <u>SEDE</u>                                                                                            |
| CENTRO UNICO STIPENDIALE INTERFORZE                                          | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| COMANDO ALLA SEDE – CASERMA NAZARIO SAURO                                    | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| COMANDO ALLA SEDE – CASERMA DE CICCO                                         | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |
| II REPARTO - UFFICIO MILITARE NAZIONALE DEGLI ADDETTI<br>MILITARI FUORI SEDE | 00100 <u>ROMA</u>                                                                                      |